

ALL.2



Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 29/05/2019

Numero: 0043198

Ufficio: SG - URCP Ufficio Regolazione Contratti Pubblici

Ufficio Regolazione Contratti Pubblici

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

segreteria@ingpec.eu

e p.c. Al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici

Direzione Generale per la regolazione e i
contratti pubblici

Divisione 1-3

dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

30/05/2019 E-usp/4145/2019



Oggetto: Parere in merito alla spendibilità quale libero professionista dei requisiti conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio.

A riscontro della comunicazione di codesto Consiglio, protocollo U-nd/1868/2019 del 28.2.2019, assunta al protocollo dell'Autorità n. 17094 del 1.3.2019, con la quale è stato richiesto un parere circa «la spendibilità quale libero professionista, ai fini della partecipazione ai bandi di gara, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista», si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto opportuno esprimere lo stesso mediante un atto a carattere generale a beneficio di tutti gli operatori del mercato.

È stata, pertanto, adottata la delibera n. 416 del 15 maggio 2019, che si allega alla presente, liberamente consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità nella sezione inerente le Linee guida n. 1 – Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria –.

Il dirigente

Alberto Cucchiarelli



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 416 del 15 maggio 2019

Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria". Parere in materia di dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 15 maggio 2019;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con nota protocollo U-nd/1868/2019 del 28.2.2019, assunta al protocollo dell'Autorità n. 17094 del 1.3.2019, in merito alla possibilità di spendere «quale libero professionista, ai fini della partecipazione ai bandi di gara, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista»;

VISTO il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e, in particolare l'articolo 46 che individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

VISTO il predetto articolo 46, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici definisce le società di ingegneria come «società civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi»;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*), che, in applicazione dell'articolo 24, comma 2, del predetto codice dei contratti pubblici ha definito i requisiti che devono possedere i soggetti di cui al predetto articolo 46;

VISTE le Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, e in particolare la Parte IV, punto 2.2.2., ove sono definiti i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento;

5

CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 2 del citato decreto n. 263/2016 (che ha sostituito il previgente art. 254, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010) stabilisce che la verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento è riferita alla sola parte della struttura organizzativa della società che si occupa delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, ossia alla struttura indicata nell'organigramma di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto medesimo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, «l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali»;

CONSIDERATO che le società di ingegneria possono assumere la veste di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice, e che al capitale sociale possono partecipare anche soggetti diversi dai professionisti iscritti negli appositi albi;

CONSIDERATO che le Linee guida n. 1 consentono, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali, di utilizzare anche i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione nonché quelli inerenti la redazione di varianti «a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE», che «il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo» o che «l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento»;

RITENUTO che il requisito di capacità tecniche e professionali di cui alla Parte IV, paragrafo 2.2.2.1, lettera e), delle Linee guida n. 1, inerente il numero di unità minime di tecnici, è riferibile al momento della presentazione dell'offerta, non rilevando in tal caso l'organico medio del personale tecnico utilizzato negli anni precedenti;

DELIBERA

- di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che il professionista medesimo fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;
- di ritenere, allo stato, in assenza di precise disposizioni normative al riguardo e di evidenze giurisprudenziali, e in una situazione di evoluzione normativa, connessa alla recente entrata in vigore del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti*

pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) e ai lavori parlamentari inerenti la Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici, di cui al disegno di legge AS 1162, assegnato al Senato della Repubblica in data 15.4.2019, non opportuno esprimere valutazioni circa la spendibilità dei requisiti di capacità tecnico-economica, di cui alle Linee guida n. 1, parte IV, paragrafo 2.2.2.1, lettera a);

- di ritenere che la definizione della disciplina in ordine alla spendibilità dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara acquisiti attraverso forme diverse di espletamento dell'esercizio della professione, con particolare riferimento a quelli di capacità economica e finanziaria, dovrebbe avvenire nell'ambito di atti normativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui la seguente deliberà sarà prontamente trasmessa, quale, ad esempio, il regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del Codice dei contratti pubblici, introdotto dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*).

Il Presidente
Raffaello Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

27 maggio 2019

Il Segretario

Maria Esposito

Maria Esposito